

NORMATIVA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER GLI INTERVENTI ALL'ARMAMENTO FERROVIARIO



Indice

- Articolo 1** Istituzione del Sistema di qualificazione
- Articolo 2** Documentazione correlata e modelli di dichiarazioni
- Articolo 3** Requisiti speciali per la qualificazione
- Articolo 4** Categorie di specializzazione
- Articolo 5** Classi d'importo



Articolo 1 **ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

1.1. La presente Normativa definisce il Sistema di Qualificazione delle Imprese per gli “Interventi all’armamento ferroviario” (di seguito “Sistema”), istituito secondo quanto previsto dall’art. 1 del Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione. La Normativa prescrive i requisiti di ordine tecnico professionale richiesti agli operatori economici che presentano domanda di qualificazione, ovvero già qualificati, nonché i criteri di valutazione adottati per la valutazione dei requisiti medesimi.

1.2. Al Sistema si applica tutto quanto previsto nel Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di RFI Spa (di seguito “Disciplinare”), per quanto non espressamente stabilito dalla presente Normativa. In caso di difformità o incompatibilità tra quanto previsto dal Disciplinare e quanto previsto da questa Normativa del Sistema prevale quanto stabilito dal quest’ultima.

1.3. I Soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all’art. 3 del Disciplinare che presenteranno la domanda di qualificazione nei modi ivi indicati all’art. 4.

1.4. Il presente Sistema è afferente alla categoria “Lavori”.

Articolo 2 **DOCUMENTAZIONE CORRELATA E MODELLI DI DICHIARAZIONI**

2.1. Il procedimento di qualificazione fa riferimento alla documentazione di seguito indicata, che è parte integrante della Normativa del Sistema ed è resa disponibile sul sito www.rfi.it

1. Disciplinare dei Sistemi di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
2. Schede Tecniche.
3. Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente.
4. Procedura SAMAC imprese appaltatrici RFI DPR SIGS PO 14 10 – allegato 4 MEPC, allegato 5 ARM-DITTE, allegato 7 SALD-DITTE, allegato 9 MDO-DITTE, nella revisione vigente.

2.2. Le dichiarazioni da presentare per l’iscrizione al Sistema devono essere rese utilizzando i modelli di dichiarazione disponibili sul sito www.rfi.it.

Articolo 3 **REQUISITI SPECIALI PER LA QUALIFICAZIONE**

3.1. Ai fini della qualificazione i Soggetti, di cui al precedente art. 1.3, devono dimostrare di essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine Generale di cui all’art. 5 (Requisiti per la qualificazione) del Disciplinare, anche dei requisiti speciali richiesti dalla presente Normativa di sistema. In base ai criteri elencati di seguito, il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe d’importo come definita al successivo art. 5.

3.2 Requisiti relativi alla condizione economico finanziaria

I documenti relativi alla condizione economico finanziaria di cui all’art. 6.10 del Disciplinare sono valutati secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. Il valore della soglia minima di qualificazione (S1) è pari a 18.

3.3 Requisiti relativi alla capacità tecnica

I requisiti relativi alla capacità tecnica, da comprovare con la produzione dei documenti di seguito elencati, sono quelli relativi a:

- a. capacità di sviluppare contratti di valore adeguato alla classe di importo per ciascuna delle categorie di specializzazione richieste.



- b. disponibilità di mezzi d'opera e attrezzature tecniche in relazione alle categorie di specializzazione e classi d'importo per le quali si chiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche.
- c. struttura organizzativa con disponibilità in organico di personale con ruoli e qualifiche professionali, in relazione alle categorie di specializzazione e classi d'importo per le quali si richiede la qualificazione, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche.

Per l'attestazione del requisito relativo al personale, saranno considerate le risorse interne dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, gli Amministratori ed i Legali Rappresentanti (queste due ultime figure dovranno produrre apposita dichiarazione di unicità dell'incarico, resa secondo il Modello "Dichiarazione Unicità incarico risorse"). Non saranno invece considerati altri ruoli presenti nella compagine societaria quali soci, sindaci, procuratori, revisori, etc.

Non sono ammessi i contratti di somministrazione lavoro, né il distacco di lavoratori.

Sono altresì considerati in organico eventuali professionisti con incarico di Direttore Tecnico, aventi con il soggetto che presenta la domanda di qualificazione contratto d'opera professionale regolarmente registrato, con unicità dell'incarico e divieto di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti ai Sistemi di qualificazione di RFI. In tal caso i professionisti potranno essere considerati in organico fino a che il contratto d'opera professionale rimane vigente.

3.3.1 Documentazione per l'attestazione dei requisiti relativi alla capacità tecnica:

1. Estremi identificativi o copia dei certificati di esecuzione di lavori pubblici (di seguito CEL), rilasciati dall'autorità competente secondo le disposizioni vigenti dell'ANAC, attestanti la regolare esecuzione di lavori rientranti nel Sistema di Qualificazione ed eseguiti nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, computati a decorrere da questa stessa data.

Nel caso di lavori eseguiti all'estero dovrà essere prodotto il certificato CELMAE da richiedere alle rappresentanze diplomatiche italiane con le modalità indicate nella "Nuova Procedura per il rilascio alle imprese dei certificati per i lavori eseguiti all'Estero", disponibile sul portale ANAC.

Nel caso di attività eseguite per privati e non rientranti nell'ambito degli appalti pubblici, la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori dovrà essere rilasciata nella forma di attestazione a cura del committente dei lavori.

Le dichiarazioni dei committenti privati devono:

- descrivere compiutamente la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività ovvero la data dell'ultima contabilizzazione eseguita alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per la prestazione cui si riferiscono, o per la parte di prestazione eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare l'ammontare e la natura degli interventi per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio che attesti la regolare esecuzione della prestazione svolta;

Ai fini della qualificazione i certificati e/o le dichiarazioni devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente all'attribuzione della classe di importo.

I documenti di cui al presente punto 1 sono valutati sulla base dei criteri indicati nelle Schede Tecniche:

- 2. Elenco dei lavori da compilare utilizzando il file excel "Calcolo lavori", con i dati relativi ai CEL elencati o trasmessi.
- 3. Struttura organizzativa dell'impresa, con l'indicazione dei ruoli presenti in organico e delle specializzazioni professionali previste dalle Schede Tecniche;
- 4. Estremi identificativi o copia dei documenti attestanti il possesso da parte del personale operante in cantiere, delle abilitazioni e qualificazioni professionali previste dalla procedura RFI DPR SIGS PO 14 1:



- a. MI-MEPC per le mansioni esecutive della protezione cantieri;
 - b. ARM-DITTE per il Capo Cantiere;
 - c. SALD-DITTE per l'esecuzione di saldature alluminotermiche di rotaie;
 - d. MDO-DITTE per la guida dei Mezzi d'Opera;
5. Elenco dei mezzi d'opera circolanti su rotaia, previsti dalle Schede Tecniche, da compilare utilizzando il file excel "elenco mezzi" scaricabile dal sito www.rfi.it. Sono considerati validi al fine della dimostrazione dei requisiti solo i mezzi d'opera che soddisfano tutte le condizioni di seguito indicate:
- a. Iscrizione nel Registro Unico dei Mezzi d'Opera di RFI (RUMO).
 - b. Attestazione nel RUMO del soggetto richiedente la qualificazione quale utilizzatore.
 - c. Verifiche manutentive e controlli periodici in corso di validità; nel caso in cui sia stata già presentata domanda di verifica/controllo i mezzi d'opera possono essere considerati utili ai fini della qualificazione, per al massimo sei mesi dalla data di scadenza della predetta verifica/controllo, a condizione che venga prodotta copia della domanda di cui sopra.

Per ciascun mezzo potrà essere richiesta una descrizione delle caratteristiche tecniche e operative e la documentazione fotografica dalla quale si rilevi anche il codice di servizio, qualora le informazioni presenti nel sistema RUMO non consentano di verificare la rispondenza ai requisiti richiesti nelle schede tecniche di riferimento.

6. Elenco delle attrezzature previste dalle Schede Tecniche, corredato da documentazione che attesti la proprietà o disponibilità delle stesse. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fatture d'acquisto, estratto del libro dei cespiti, contratti di leasing o noleggio, ecc.
7. Copia del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) dal quale risulti il contratto di lavoro subordinato a tempo pieno per tutto il personale previsto nelle Schede Tecniche. E' accettata anche la copia parziale del libro, riferita solo alle figure professionali richieste. Il contratto a tempo pieno è obbligatorio soltanto per le figure per le quali non è ammessa l'alternativa con il contratto d'opera professionale.
8. Copia del contratto d'opera professionale del Direttore Tecnico regolarmente registrato, con unicità dell'incarico e divieto di prestare la propria attività per altri soggetti iscritti ai Sistemi di qualificazione di RFI.
9. Elenco delle attività svolte dalle figure professionali previste dalle Schede Tecniche, redatto sul modello "Dichiarazione Attività", sottoscritto dagli interessati, corredato dalla documentazione utile all'attestazione dei requisiti dichiarati, previsti dalla scheda tecnica di riferimento (ad es. piani operativi di sicurezza, verbali di coordinamento per la sicurezza, certificazioni SOA, CEL/CRE, elaborati grafici, ordini di servizio, contratti, comunicazioni ASL/INAIL, atti formali di nomina, ecc.)

3.4. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la qualità

Copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell'edizione vigente, riferito al settore EA 28, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all'EA (European Accreditation of Certification) e/o all'IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento MLA o MRA.

Nel caso di Consorzio, la documentazione di cui al presente art. 3.4. deve essere presentata da ogni soggetto componente.

3.5. Requisiti relativi all'organizzazione aziendale per la tutela dell'ambiente

3.5.1. copia del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001 nell'edizione vigente, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma.
oppure

3.5.2. copia della registrazione ambientale EMAS nella versione vigente.

Nel caso di Consorzio la documentazione di cui al presente articolo deve essere presentata da ogni impresa designata.



3.6. Requisiti relativi al Sistema di monitoraggio delle imprese

P.M.

3.7. Condizioni particolari per la qualificazione

Nell'ambito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3.3, anche a seguito di visite tecniche, i soggetti che non attestano contratti di lavori eseguiti nei 60 mesi antecedenti la domanda, sono qualificati nelle categorie di specializzazione richieste, con assegnazione della classe di accesso prevista all'art.5, fermo restando il rispetto dei restanti requisiti.

3.8. Per ognuna delle categorie di specializzazione di cui al successivo art. 4, nelle Schede Tecniche sono specificati i requisiti di cui ai precedenti art. 3.3. e 3.4 che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti la qualificazione.

3.9. RFI può disporre l'esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti.

Articolo 4

CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

4.1. Le categorie di specializzazione per gli interventi all'armamento ferroviario sono le seguenti:

LAR-001	Interventi di manutenzione all'armamento ferroviario
LAR-002	Interventi di rinnovamento all'armamento ferroviario
LAR-003	Interventi di costruzione di armamento ferroviario

Articolo 5

CLASSI D'IMPORTO

5.1. Le classi d'importo per gli interventi all'armamento ferroviario sono le seguenti:

Classe 1	Fino a Euro	850.000,00
Classe 2	Fino a Euro	1.600.000,00
Classe 3	Fino a Euro	4.200.000,00
Classe 4	Fino a Euro	7.800.000,00
Classe 5	Fino a Euro	16.000.000,00
Classe 6	Oltre Euro	16.000.000,00

5.2 Per tutte le categorie di specializzazione di cui all'art. 4 la classe di accesso corrisponde alla classe 1.